

UNIONE COMUNALE DEI COLLI
Corpo di Polizia Locale

Bagnatica - Brusaporto – Gorlago – Cenate Sopra
Cenate Sotto – San Paolo d'Argon - Torre de' Roveri
Viale della Rimembranza n°12/A – San Paolo D'Argon (BG)



Modello

Versione

ORDINANZA N.248/2023 del 06 Novembre 2023

**ISTITUZIONE TEMPORANEO DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE
E DEROGA AL DIVIETO DI SOSTA**
(Nuovo Codice della Strada)

IL COMANDANTE

Considerata la necessità di istituire temporaneamente il divieto di circolazione, **eccetto residenti del Vicolo Canova**, e deroga al divieto di sosta nell'area sotto indicata del territorio comunale di Torre De'Roveri (BG), tenuto conto della seguente richiesta:

Richiedente	Amministrazione Comunale di Torre De'Roveri (Bg) L'Ufficio Segreteria	Prot.	2023	Data	06/11/2023
Località	COMUNE DI TORRE DE' ROVERI (BG) <u>DIVIETO DI CIRCOLAZIONE</u> VIA MONTE GRAPPA (fronte P.zza C.Sforza) <u>eccetto residenti Vicolo Canova</u> <u>DEROGA AL DIVIETO DI SOSTA</u> VIA MANGILI (fronte Oratorio) PIAZZA CONTE SFORZA				
Periodo di validità	SABATO 11 NOVEMBRE 2023				
Orario di validità	DALLE ORE 17,30 ALLE ORE 24,00				
Motivo	"ESPOSIZIONE AUTO SPORTIVE"				

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto la nomina del Presidente a responsabile del Corpo in intestazione;

ORDINA

- L'istituzione temporanea del divieto di circolazione, eccetto residenti Vicolo Canova, e deroga al divieto di sosta** per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, della seguente area del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

Località	COMUNE DI TORRE DE' ROVERI (BG) <u>DIVIETO DI CIRCOLAZIONE</u> VIA MONTE GRAPPA (fronte P.zza C.Sforza) <u>eccetto residenti Vicolo Canova</u> <u>DEROGA AL DIVIETO DI SOSTA</u> VIA MANGILI (fronte Oratorio) PIAZZA CONTE SFORZA				
Periodo di validità	SABATO 11 NOVEMBRE 2023				
Orario di validità	DALLE ORE 17,30 ALLE ORE 24,00				

2. **La apposizione della segnaletica stradale** prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, rammentando che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto. Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura degli organizzatori della manifestazione, che dovranno altresì avere cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.
3. **Si rammenta che tale ordinanza non vige per le forze di Polizia e di pronto intervento di emergenza e dovranno essere indicati percorsi alternativi.**

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- Tenenza dei Carabinieri di Seriate (BG);
- Ufficio Relazioni con il Pubblico di Torre De'Roveri (BG);

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.


A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Sovrintendente Cimmino Antonio.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dal Comando di Polizia Locale 06 Novembre 2023



Il Comandante del Corpo
Commissario Capo
Dott. Fabio Masserini